

STATUTO “GRUPPO AMBIENTE 2 FEBBRAIO”

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art.1

E' costituita l'Associazione, ente non commerciale ai sensi della sezione I del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, denominata: **GRUPPO AMBIENTE 2 FEBBRAIO – ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO.**

L'Associazione ha sede in COMO, via Anzani n°27.

Con delibera degli organi competenti potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in altre località.

Art. 2

La durata dell'associazione è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 DICEMBRE 2100 con possibilità di proroga o di eventuale anteriore scioglimento mediante apposita deliberazione dell'Assemblea degli associati.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

Art. 3

L'associazione ha per scopo la tutela e la salvaguardia degli animali al fine di assicurare loro ottimali condizioni di vita nel rispetto delle loro specifiche caratteristiche etologiche nonché diffondere una cultura animalista e ambientalista.

Tutte le attività svolte dall'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi non hanno fini di lucro.

Art. 4

L'Associazione intende realizzare i propri scopi attraverso molteplici attività, in particolare:

- Affermazione e riconoscimento dei diritti civili e politici degli animali.
- Azione concreta a tutela del randagismo.
- Sensibilizzazione della collettività alla tutela degli animali e dell'ambiente.
- Divulgazione e informazione sulle ottimali condizioni ambientali e conseguente denuncia alla collettività e agli organi competenti di ogni caso di abuso o non rispetto di tali condizioni.
- Organizzazione di manifestazioni e attività divulgative sui temi della tutela ambientale e della protezione degli animali anche per una più puntuale applicazione della normativa vigente.
- Miglioramento della disciplina di legge in materia di tutela ambientale attraverso concrete proposte agli organi competenti.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Le precedenti attività non potranno mai assumere carattere di prevalenza rispetto a quelle svolte normalmente dall'Associazione nel perseguimento del suo scopo.

TITOLO III - SOCI E SOSTENITORI

Sezione I: Ammissione, diritti, obblighi

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono essere soci tutti color che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività dell'Associazione.

Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle Assemblee degli Associati sia ordinarie sia straordinaria su ogni punto dell'ordine del giorno, comprese le modificazioni del presente Statuto e l'elezione dei membri degli organi dell'Associazione.

Durante la vita, all'atto di scioglimento, cessazione o scadenza dell'Associazione nessun socio può chiedere la divisione del Fondo sociale o il rimborso delle quote associative sottoscritte e versate.

Le quote associative e gli eventuali contributi non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente, con apposito regolamento, il valore della quota associativa.

Art. 6

Possono essere soci:

persone fisiche che partecipano alle attività sociali e sottoscrivono una quota il cui ammontare è determinato dal regolamento di cui all'art.5;

persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia prevista la sottoscrizione di quote in Associazioni.

Ogni socio è iscritto in apposito libro tenuto dal Consiglio Direttivo, denominato Libro dei Soci.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto.

Il nuovo ammesso deve versare la quota sottoscritta.

Art. 7

Coloro che intendono diventare Soci devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;
- indicazione dell'importo della quota sottoscritta che non potrà in ogni caso essere inferiore al limite fissato dal regolamento di cui all'art.5;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale;
- impegno di osservare le disposizioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di sottostare alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Trattandosi di persona giuridica o ente collettivo la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal presidente pro-tempore e deve contenere:

- indicazione della denominazione o ragione sociale e della sede;
- indicazione dell'importo della quota sottoscritta che non potrà in ogni caso essere inferiore al limite fissato dal regolamento di cui all'art.5;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale;
- impegno di osservare le disposizioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di sottostare alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- l'estratto della deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione;
- il nome del delegato che rappresenta l'ente socio.

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta;
- ad osservare lo Statuto e le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti da eventuale regolamento approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Sono Sostenitori tutti coloro che versano volontariamente all'Associazione una somma di denaro o una quantità di cose mobili utili al perseguimento degli scopi sociali a titolo di contributo liberale.

I Sostenitori non assumono la qualità di Soci e non hanno obblighi nei confronti dell'Associazione. Possono partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie ma senza diritto di voto, informarsi sulle attività sociali al fine di assumere la qualità di Socio.

Quando la quota versata è pari o eccede l'ammontare della quota sociale come determinata dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 5 il soggetto erogante può liberamente scegliere se assumere la qualità di Socio o di Sostenitore.

I Soci Sostenitori decadono trascorso un anno solare dalla data di versamento del contributo liberale.

Sezione II: Recesso, esclusione e causa di morte

Art. 9

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e causa di morte.

Art. 10

Il Socio può recedere:

- quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno solare in corso purchè comunicato al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima.

Art. 11

Il Socio è escluso:

- quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo;
- quando si renda colpevole di gravi inadempimenti nello svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale;
- quando, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre Assemblee regolarmente convocate;
- quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota associativa o di eventuali altri debiti contratti ad ogni titolo con l'Associazione;
- quando svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
- quando tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;
- quando sia condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- quando arrechi danni gravi all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo e ha effetto dall'iscrizione sul Libro dei Soci.

Art. 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso e esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tutte le controversie che potrebbero insorgere fra i Soci e l'Associazione in merito ai provvedimenti di cui sopra sono composte in arbitri a norma dell'art.35 del presente Statuto.

Art. 13

La morte del Socio estingue il rapporto associativo. La qualità di Socio non è ereditaria.

Art. 14

I soci receduti, esclusi e defunti non hanno diritto alcuno sul Fondo sociale.

Le quote associative non sono rimborsate.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE, LIBRI SOCIALI E CONTABILI, BILANCIO

Art. 15

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- donazioni ed erogazioni;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- ogni altra attività che concorra ad incrementare l'attivo sociale in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto consuntivo e dell'inventario. Il Consiglio Direttivo deve inoltre predisporre una Relazione in cui espliciti chiaramente:

- i criteri utilizzati nella redazione dell'inventario e del rendiconto;
- i criteri e le linee guida impiegati nella gestione sociale;
- il livello di conseguimento degli scopi statutari;
- i prevedibili sviluppi delle attività intraprese o progettate.

Entro il trenta aprile di ciascun anno si riunisce l'Assemblea degli Associati per l'approvazione del bilancio consuntivo e, se redatto, preventivo.

Il Bilancio consuntivo, preventivo e le relative relazioni rimarranno depositati presso la sede sociale e e potranno essere visionati da chiunque vi abbia interesse.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo deve registrare in apposito libro le partite contabili attive e passive relative ad ogni affare sociale. Ogni scrittura deve rappresentare l'effettivo ammontare delle partite incassate e pagate con l'indicazione del Nome e Cognome o Ragione Sociale di colui dal quale o a favore del quale le somme sono state incassate o pagate. Ogni scrittura deve essere redatta secondo corretti principi contabili.

In ogni caso il Consiglio Direttivo deve adottare i metodi di contabilizzazione imposti dalla normativa vigente.

Art. 18

I libri sociali sono:

- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, dove sono riportate tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea a norma del presente Statuto;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo dove sono riportate le deliberazioni del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto;
- il libro dei Soci dove sono annotati i dati personali di ogni socio e gli eventuali provvedimenti di decadenza, esclusione e recesso a norma del presente Statuto;
- il libro degli Inventari dove sono riportati i rendiconti preventivi e consuntivi, gli inventari e le relative relazioni a norma del presente Statuto.
- Il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti dove sono riportate le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti a norma del presente Statuto.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 20

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti se nominato dall'Assemblea degli associati.

Sezione I: Assemblea degli Associati

Art. 21

L'Assemblea degli Associati, organo sovrano dell'Associazione, è ordinaria o straordinaria.

La convocazione è effettuata dal Consiglio Direttivo tramite:

- avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo di convocazione, la data della prima e della seconda convocazione fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza;

oppure:

- lettera postale ordinaria ad ogni associato contenente le indicazioni di cui al punto precedente da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i Soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata, quando le circostanze lo richiedano, su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché all'interno del territorio comunale dove ha sede l'Associazione.

Art. 22

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto preventivo e consuntivo e l'inventario;
- provvede alla nomina delle cariche sociali;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'oggetto sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il rendiconto consuntivo con le relative relazioni. Se approntato anche il bilancio preventivo l'Assemblea ordinaria che approva il bilancio consuntivo delibera anche l'approvazione del bilancio preventivo.

Può riunirsi quando particolari circostanze lo richiedano e quando sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto dei Soci.

Nei casi previsti dal comma precedente l'Assemblea degli associati deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta di convocazione.

Art. 23

L'Assemblea straordinaria:

- modifica il presente Statuto;
- delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento anticipato del vincolo associativo;
- nomina i liquidatori e ne definisce i poteri.

Art. 24

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti la metà dei soci più uno e le deliberazioni sono valide se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono valide se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno tre quarti dei soci e le deliberazioni sono valide se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono valide se votate favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Fondo Sociale è comunque necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Le votazioni sono effettuate col sistema dell'alzata di mano tranne che la discussione verta sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori dei conti per cui si procederà a scrutinio segreto.

Art. 25

Hanno diritto di voto nelle assemblee tutti i Soci iscritti nell'apposito libro almeno trenta giorni prima la data di convocazione dell'Assemblea.

Ogni Socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio può ricevere una sola delega.

Il Socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato e ha un solo voto. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali.

Art. 26

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un Socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario, anch'esso nominato dall'Assemblea. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e inserito nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Sezione II: Consiglio Direttivo

Art.27

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a venticinque membri eletti dall'Assemblea degli associati.

Durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I Consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso tranne il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Nella prima riunione i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un Vicepresidente se non sono già stati nominati dall'Assemblea.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è effettuata a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con ogni mezzo effettivamente idoneo affinché tutti i Consiglieri ne siano informati.

Le adunanze sono valide quanto intervenga almeno la terza parte degli amministratori in carica e le deliberazioni sono valide se adottate a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti si procede a nuova discussione e deliberazione. Se permane la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

A titolo esemplificativo spetta al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti consuntivi, preventivi, l'inventario e le relative relazioni;
- approntare i regolamenti interni previsti dallo Statuto o dall'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni tipo inerenti all'attività dell'Associazione; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo compresa quella di rinunciare alle ipotecarie legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblici o privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari o cartolari in genere;
- proporre e concludere convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto le attività svolte dall'Associazione nel perseguimento dell'oggetto sociale;

- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui l'Associazione aderisce nonché a favore di altre Associazioni;
- conferire procure per singoli atti o categorie di atti a singoli membri del Consiglio Direttivo;
- assumere e licenziare il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e la retribuzione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli riservati all'Assemblea degli Associati.

Art. 30

In caso di mancanza di uno o più consiglieri il Presidente o il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati per la sostituzione.

I nuovi Consiglieri scadono con quelli già in carica.

Art. 31

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione e può spenderne il nome con potere di firma.

Il Presidente è autorizzato a:

- riscuotere pagamenti di qualsiasi natura e titolo rilasciando liberatorie e quietanze;
- nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in ogni grado di giudizio;
- delegare tutti o parte dei propri poteri, previa delibera del Consiglio Direttivo, al Vicepresidente o ad uno dei Consiglieri nonché, con procura speciale, ad uno o più dipendenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Sezione III: Collegio dei revisori dei conti

Art. 32

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non Soci. Durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti non hanno diritto ad alcun compenso tranne il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 33

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- accerta la necessaria corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri contabili e delle scritture;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- convoca l'Assemblea degli associati in caso di inerzia da parte del Consiglio Direttivo;
- valuta la congruità dei criteri utilizzati dal Consiglio Direttivo nella compilazione del rendiconto consuntivo e dell'inventario;
- valuta i criteri e le linee generali della gestione dell'Associazione;
- redige la relazione da sottoporre all'Assemblea degli associati in sede di approvazione del rendiconto consuntivo contenente le determinazioni assunte ai sensi delle due lettere precedenti;
- provvede in ogni momento a ispezionare e controllare la contabilità dell'Associazione e la congruità dell'esistenza di cassa. Tali controlli possono essere effettuati anche dai singoli Revisori disgiuntamente.

Di ogni ispezione effettuata il Collegio dei Revisori dei conti redige verbale da iscriversi nel Libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 34

Il Revisori dei Conti che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni del Collegio dei Revisori dei conti decade dall'ufficio.

TITOLO VI – CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 35

Ogni controversia che dovesse insorgere fra i Soci e l'Associazione o fra i Soci reciprocamente per questioni dipendenti direttamente o indirettamente dal presente Statuto o dal vincolo associativo sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati, uno da ciascuna delle parti e il terzo d'accordo fra le parti stesse. In caso di disaccordo il terzo componente è nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il collegio arbitrale, sentite oralmente le parti e assunte le eventuali prove documentali, giudicherà secondo equità.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

In caso di scioglimento, cessazione o scadenza dell'Associazione, l'Assemblea degli associati nomina i liquidatori stabilendone i poteri.

Il Patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 37

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.